



Al Prefetto della Provincia di Pisa

Fasc.n. 3932/2023

**Decisione di proroga tecnica dell'affidamento alla Comunità Terapeutica l'Angolo del servizio di prima accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati presso strutture ricettive temporanee ubicate nella provincia di Pisa.
CIG A007232D78**

VISTI

- l'art.19, comma 3-bis, del D. Lgs. 142/2015, in virtù del quale i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee da destinare all'accoglienza di MSNA per il tempo strettamente necessario al trasferimento presso le altre strutture individuate dalla medesima norma per le finalità di accoglienza in argomento;
- il decreto 1 settembre 2016 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce, tra l'altro, i servizi da erogare presso i centri governativi di prima accoglienza dedicati ai predetti beneficiari;
- la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 21381 del 12 ottobre 2020 che detta disposizioni in ordine all'attivazione delle strutture di accoglienza da destinare a MSNA, fornendo indicazioni in merito alle condizioni contrattuali che regolano la gestione delle citate strutture;
- la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 16153 del 19 maggio 2022 che fissa a 60,00 euro, IVA compresa, il limite della base d'asta per l'affidamento dei servizi di gestione delle strutture di accoglienza in argomento;
- la circolare n. 42833 del 14 novembre 2022 con la quale, nella prospettiva del rafforzamento del sistema complessivo di presa in carico ed accoglienza di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA), il Ministero invita i Prefetti ad assumere ogni iniziativa necessaria all'urgente attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per minori), ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del D. Lgs. 142/2015;
- la direttiva ministeriale del 3 marzo 2023 con la quale il Ministro dell'Interno, dato il costante aumento del numero di MSNA che necessitano di immediate misure di tutela e il sovraffollamento delle strutture del SAI, evidenzia la necessità di una diffusa applicazione dell'art. 19 comma 3-bis del d.lgs. 142/2015 da parte delle Prefetture, per evitare un sovraccarico di presenza in alcune aree geografiche, con le connesse difficoltà operative e gestionali, spesso registrate dai Comuni, oltre che con le possibili criticità sotto il diverso e parallelo profilo dell'ordinato svolgimento della vita delle comunità;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 con la quale sono state introdotte modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, uniformare il sistema dell'accoglienza e favorire il miglioramento delle condizioni di permanenza di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, dando sostenibilità al progetto migratorio e contribuendo alla loro inclusione nel tessuto sociale;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

VISTO il decreto legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con modificazioni, nella legge n. 50 del 5 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzioni e contrasto all’immigrazione irregolare”;

RICHIAMATE

- la decisione di contrarre prot.n. 42115/2023 con cui si è proceduto all’affidamento diretto del servizio di prima accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati presso le strutture temporanee di cui all’art. 19, comma 3-bis, del D. Lgs. 142/2015 alla Comunità Terapeutica l’Angolo, coop.va sociale con sede legale in Modena (c.f 02020970360 P.I 02020970360), per n. 10 posti e per il periodo 15 settembre 2023-31 gennaio 2024, salvo proroga ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti;
- la convenzione prot.n. 42146/2023 stipulata in esecuzione della sopra citata decisione di contrarre, ed in particolare l’art. 14, comma 1, che prevede espressamente la proroga del contratto ai sensi dell’art. 120 del Codice dei Contratti;

RITENUTO, in attuazione del quadro normativo sopra delineato, conformemente alle circolari e direttive diramate dal Ministero dell’Interno sopra richiamate, nonché in relazione al permanere delle predette esigenze di accoglienza, di dover proseguire il rapporto contrattuale con l’attuale gestore e, contestualmente, di assumere le iniziative finalizzate al reperimento dei posti di temporanea accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, e parità di trattamento;

DATO ATTO che con decisione di contrarre in data odierna è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito Codice dei Contratti), previa indagine di mercato volta ad individuare, più operatori economici ai quali affidare il servizio di accoglienza di MSNA presso le strutture ricettive temporanee di cui all’art. 19, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 142/2015, dagli stessi messe a disposizione;

ATTESO che, nelle more dell’esito della predetta procedura di gara, si rende necessario prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti, il rapporto in essere con la Comunità Terapeutica l’Angolo, coop.va sociale con sede legale in Modena (c.f 02020970360 P.I 02020970360) per un periodo minimo di ulteriori 4 mesi, ferma restando la risoluzione anticipata all’esito della procedura di evidenza pubblica;

PRESO ATTO che nell’esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art.26 D.Lgs n. 81/2008;

DISPONE

per le motivazioni riportate in premessa,

1. di prorogare la durata della convenzione prot.n. 42146/2023, stipulata con la Comunità Terapeutica l’Angolo, coop.va sociale con sede legale in Modena (c.f 02020970360 P.I



Al Prefetto della Provincia di Pisa

02020970360), fino al 31 maggio 2024 o fino alla data antecedente di stipula delle convenzioni derivanti dalla procedure di gara in premessa;

2. di dare atto che la prosecuzione dei rapporti contrattuali oggetto di proroga avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere;
3. di demandare al RUP e al Direttore dell'Esecuzione gli ulteriori adempimenti discendenti dal presente atto;
4. di disporre la pubblicazione della presente decisione di contrarre sul sito istituzionale della Prefettura nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.

Pisa, data protocollo

IL PREFETTO
D'Alessandro

SC